

- c. acquisizione delle capacità necessarie per poter applicare le proprie conoscenze nella tecnica automobilistica e nelle relazioni con i clienti secondo criteri economici ed ecologici.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura due anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Competenze

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

² Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. conoscenze fondamentali;
calcolo, fisica, elettrotecnica, conoscenza dei materiali, tecnica di lavorazione, norme di legge, servizio pezzi di ricambio, informatica.
- b. tecnica automobilistica;
impianto elettrico, motore, trasmissione, telaio.

Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. metodologia d'apprendimento;
raccolta delle informazioni, gestione della formazione, forme d'apprendimento, attitudine all'applicazione, processo d'apprendimento, strategie d'apprendimento.
- b. metodologia di colloquio;
attività di consulenza, strategie di comunicazione.
- c. metodologia di lavoro;
strategie di risoluzione dei problemi, riflessione pluridisciplinare, senso degli affari, puntualità, flessibilità, comportamento ecologico, pianificazione del lavoro, tecniche di lavoro, documentazione di lavoro.

Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. competenza personale;
resistenza, autonomia, iniziativa personale, autocritica, interesse, motivazione professionale.
- b. competenza relazionale;
capacità di cooperare, competenza critica, competenza comunicativa, tolleranza.
- c. senso di responsabilità;
affidabilità, competenza decisionale, forme comportamentali, senso degli affari.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 7

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 47 lettere a, b e d OLL 1, le persone in formazione possono essere coinvolte, a dipendenza del loro stato di formazione, per il servizio e la manutenzione di impianti, come macchine, motori d'avviamento, impianti di trasporto e la manipolazione di utensili che comportano un notevole pericolo d'infortunio.

Le persone in formazione possono inoltre essere coinvolte per lavori comportanti un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione.

Esse possono altresì occuparsi del servizio e della manutenzione di recipienti a pressione con contenuto nocivo, infiammabile o esplosivo.

Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. La ripartizione è la seguente:

- a. per l'insegnamento professionale 400 lezioni;
- b. per gli insegnamenti di cultura generale 240 lezioni;
- c. per l'insegnamento dello sport 80 lezioni.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 20 e massima di 24 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 10 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.

² Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
- c. precisa le competenze mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. i campi di qualificazione e la nota dei luoghi di formazione menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 22 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 20;
- d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base di assistente di manutenzione per automobili CFP, con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6:

Requisiti per gli operatori della formazione nell'azienda di tirocinio

Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in un ambito pertinente, come ad esempio attestato professionale federale di meccanico diagnostico d'automobile, diploma in gestione aziendale nel ramo dell'automobile, diploma di meccanico d'automobili, diploma di elettricista – elettronico per autoveicoli, diploma di elettricista d'automobili e diploma SUP di ingegnere in tecnica automobilistica.
- b. attestato federale di capacità di meccanico d'automobili qualificato, attestato federale di capacità di mecatronico d'automobili, attestato federale di capacità di riparatore di autoveicoli qualificato, attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione per automobili, attestato federale di capacità di elettricista d'automobili qualificato, attestato federale di capacità di elettricista – elettronico per autoveicoli qualificato, con almeno tre anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento.

⁴ RS412.101.241

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

¹ In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

- a. è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 14 Azienda

Il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione e lo discute con quest'ultima almeno una volta al semestre.

Art. 15 Corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei corsi frequentati.

Art. 16 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 17 Ammissione

¹ È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o

- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

² Per l'ammissione alla procedura di qualificazione ai sensi del capoverso 1 lettera c è necessario provare di aver assolto, nel campo di attività dell'assistente di manutenzione per automobili, almeno due anni dei cinque prescritti dall'articolo 32 OFPr come esperienza professionale.

Art. 18 Oggetto, durata e svolgimento

¹ Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

² Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. lavoro pratico

esame della durata da sei a sette ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione, le attività richieste per un lavoro prestabilito o in situazioni date;

- b. conoscenze professionali

le conoscenze professionali sono verificate tramite un esame della durata complessiva di tre ore, di cui al massimo mezz'ora per l'esame orale;

- c. cultura generale

per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

¹ L'esame finale è superato se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: conta doppio;
- b. conoscenze professionali: conta una volta sola;
- c. cultura generale: conta una volta sola;
- d. nota dei luoghi di formazione: conta una volta sola.

⁵ SR.412.101.241

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative

- a. all'insegnamento professionale;
- b. ai corsi interaziendali.

⁴ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata alla nota intera o alla mezza nota di tutte le note semestrali ottenute per l'insegnamento professionale.

⁵ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto dei corsi valutati.

Art. 20 Ripetizioni, mancato superamento della procedura di qualificazione

¹ La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente l'insegnamento professionale o i corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione restano valide le note conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale e gli ultimi due corsi interaziendali, fanno stato le nuove note.

³ Se la procedura di qualificazione non viene superata nemmeno in caso di ripetizione, il formatore attesta per iscritto le competenze acquisite dalla persona in formazione.

Art. 21 Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota dei luoghi di formazione si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).

² Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «assistente di manutenzione per automobili CFP».

³ Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione e la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per assistenti di manutenzione per automobili CFP

Art. 23

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per assistenti di manutenzione per automobili CFP ha la seguente composizione:

- a. da sette a nove rappresentanti dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA);
- b. almeno un rappresentante dell'associazione svizzera maestri d'officina *Verband Schweizerischer Werkstattlehrer (VSW)*;
- c. almeno un rappresentante dell'Associazione svizzera degli insegnanti professionali di tecnica automobilistica (ASITA – SVBA – ASETA);
- d. un rappresentante delle parti sociali;
- e. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni⁶. Essa si autocostituisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni di cui al capoverso 1 lettera e;
- b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

⁶ RS 172.31

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizioni transitorie

L'autorità cantonale decide in merito all'equipollenza di formazioni pilota e dei relativi diplomi, nonché in merito al computo di tali prestazioni di formazione per quanto riguarda la formazione di base di assistente di manutenzione per automobili CFP.

Art. 25 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 17 a 22) entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

20 dicembre 2006

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold